



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro della salute (SPERANZA)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 AGOSTO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	13
Disegno di legge	»	18
Testo del decreto-legge	»	19

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente provvedimento reca disposizioni d’urgenza recanti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020.

L’intervento normativo intende assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto prevedendo anche per gli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

Il provvedimento assicura il pieno esercizio del diritto al voto da parte dei cittadini colpiti dal suddetto processo epidemiologico attraverso il rispetto di misure di prevenzione e protezione per il contenimento dell’emergenza sanitaria, peraltro recentemente prorogata dal Governo con delibera del 29 luglio scorso, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020.

Le disposizioni presentano ancor più carattere d’urgenza atteso che le consultazioni elettorali per l’anno 2020 si svolgeranno nei giorni del 20 e 21 settembre 2020.

Lo schema è composto di 6 articoli.

L’articolo 1, unico comma, prevede, in deroga alla normativa vigente, che la deposizione nell’urna delle schede votate sia ef-

fettuata direttamente da parte dell’elettore. La vigente disciplina, in particolare, gli articoli 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d’ora in poi d.P.R. n. 361 del 1957), e l’articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (d’ora in poi d.P.R. n. 570 del 1960) prevedono, per tali tipologie di votazione – estese sotto il profilo delle modalità di funzionamento dei seggi, anche alle consultazioni referendarie ai sensi dell’articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352 – che tale adempimento sia effettuato dal Presidente del seggio. Anche per le elezioni del Senato della Repubblica, l’articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, prevede che si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati. Con la norma in esame tale fase viene riservata al singolo elettore proprio nell’ottica di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento del contagio. Restano salve tuttavia, le ulteriori disposizioni concernenti lo svolgimento delle elezioni politiche suppletive, per le quali resta ferma la previsione secondo la quale sia il Presidente del seggio, con atto proprio non delegabile a svolgere tale fase della procedura, in quanto, a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, egli è tenuto a staccare il tagliando antifrode – previsto nell’apposita scheda ai sensi dell’articolo 31,

comma 6, del citato d.P.R. n. 361 del 1957 – per porla successivamente, priva del suddetto tagliando, nell’urna, in conformità a quanto previsto, per tale aspetto, dal successivo articolo 58, comma quarto, del medesimo testo unico. Anche per le altre consultazioni continuano ad applicarsi le ulteriori disposizioni previste dallo stesso articolo 58, comma 4, del citato testo unico e dall’articolo 49, secondo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, relative alla procedura di chiusura della scheda e alla identificazione dell’elettore da parte del Presidente del seggio.

L’articolo 2 pone una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

La disposizione incide sulla disciplina per l’espletamento del voto nelle strutture ospedaliere. Attualmente è previsto che le sezioni elettorali ospedaliere siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto (articolo 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 43 del d.P.R. n. 570 del 1960). Tali sezioni, composte di sei componenti, provvedono sia alla raccolta che allo spoglio delle schede ai fini dello scrutinio. In tali casi, qualora la direzione sanitaria consideri che taluni ricoverati non possano, in relazione alle proprie condizioni di salute, accedere alla cabina, opera, ai soli fini della raccolta del voto, ai sensi dell’articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a supporto della sezione elettorale ospedaliera, un seggio speciale (composto solo da un Presidente e da due segretari). Tale seggio è istituito inoltre, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 136 del 1976, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto. I compiti del seggio speciale sono, anche in questo caso, limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, rac-

colte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale di appartenenza per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione.

Ciò premesso, la norma in esame prevede, al comma 1, che:

a) siano costituite anche nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto, che ospitano reparti COVID-19, sezioni elettorali ospedaliere. L’intervento comporta la trasformazione dei seggi speciali in sezioni ospedaliere ampliando il numero delle sezioni elettorali ospedaliere a patto comunque vi siano reparti COVID; per tale via ne viene potenziato il funzionamento attraverso l’implementazione del numero dei suoi componenti, che passano da tre a sei, e delle relative funzioni in quanto le sezioni elettorali ospedaliere svolgono oltre che le operazioni di raccolta del voto anche quelle di spoglio delle schede votate;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all’articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell’articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, secondo le modalità di cui all’articolo 3 del testo, cui si rimanda, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all’articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

Il comma 2 prevede poi che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi

speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune.

Si intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali, anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Con riferimento al personale USCAR si precisa che tali unità sono state previste dall'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, poi abrogato, e dall'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che nell'ambito delle misure urgenti di potenziamento del Servizio sanitario nazionale connesso all'emergenza COVID-19 hanno consentito l'implementazione della gestione dell'emergenza sanitaria nell'ambito dell'assistenza territoriale, con il compito di gestire a domicilio (consulto telefonico, video consulto, visite domiciliari) i pazienti sospetti o accertati Covid-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Con riferimento ai volontari di protezione civile si richiama la disciplina di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il codice della protezione civile, che prevedono, ai fini della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, procedure di attivazione da parte del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire per l'espletamento dell'attività

di volontariato. La norma rispetta in tal senso quel meccanismo procedimentale già declinato dallo stesso codice. Si prevede infine che la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

Il comma 3 dispone poi che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi, composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario. Anche in questo caso occorre il consenso dell'interessato.

Il comma 4 prevede che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. La disposizione quantifica gli oneri aggiuntivi che ne derivano, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, e ne indica la relativa copertura finanziaria, per la quale si rimanda alla relazione tecnica.

Il comma 5 dispone infine che ai volontari di protezione civile di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario previsto dal comma 4, sono dovuti anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra cui il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese autorizzate. La disposizione quantifica gli oneri aggiuntivi che ne derivano, pari a 220.000 euro, e ne indica la relativa copertura finanziaria, per la quale si rimanda alla relazione tecnica, a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza COVID 19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

L'articolo 3 contiene disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in

condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

Il comma 1 prevede che essi sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

Il comma 2 disciplina la procedura occorrente al fine dell'esercizio del diritto di voto domiciliare, disponendo che l'interessato debba far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

Ai sensi del comma 3 è disposto che l'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1 nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Ai sensi del comma 4 il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione.

Il comma 5 dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e prevede che sia assicurata, con ogni mezzo

idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il comma 6 dispone infine che ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

L'articolo 4 reca disposizioni volte a disciplinare la procedura del ballottaggio delle elezioni amministrative e regionali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59. L'articolo 1-bis citato, infatti, nel disciplinare il procedimento connesso alle consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2020 ha previsto, tra l'altro, l'individuazione di un ordine di scrutinio delle varie consultazioni elettorali previste, disponendo che si proceda come segue: elezioni politiche suppletive, *referendum* confermativo e elezioni regionali (senza interruzione), infine elezioni amministrative (rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali). L'intervento normativo in esame specifica, dunque, ai fini della procedura di eventuale ballottaggio, che potrebbe interessare sia i comuni che le stesse regioni, che lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni amministrative, in caso di coincidenza con il ballottaggio per le elezioni regionali, avviene di seguito a quest'ultimo.

L'articolo 5 reca la disposizione finanziaria prevedendo che dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 reca la disposizione di entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento reca disposizioni d'urgenza recanti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

L'intervento normativo intende assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni. Sotto il profilo finanziario, si premette che, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, all'articolo 1, lettera a), comma 400, intervenendo sull'articolo 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese, a tal fine rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

Lo schema, è composto di 6 articoli.

L' **articolo 1, unico comma**, prevede, in deroga alla normativa vigente, che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore anziché dal Presidente del seggio come attualmente previsto. Nel rimettere, per i profili esplicativi, alla relazione illustrativa, si considera che l'intervento normativo ha natura strettamente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L' **articolo 2** pone una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. Per i profili esplicativi si rimette alla relazione illustrativa.

In particolare, il **comma 1** prevede che:

- sono costituite **sezioni ospedaliere** in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario. Dunque è possibile votare presso la sezione ospedaliera costituita in una



apposita sala ove sono poste le cabine elettorali ed è abilitato allo scrutinio delle schede votate. Analogamente ai seggi ordinari i componenti della sezione ospedaliera sono 6 (presidente e 5 scrutatori);

• ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare - tramite i **seggi speciali** appositamente costituiti- di coloro che ne faranno richiesta, se positivi Covid-19 o in quarantena domiciliare o in isolamento fiduciario e dei ricoverati in reparti COVID in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto del malato COVID, lo inseriscono nell'urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria.

La rilevazione fornita dal Ministero della Salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano Reparti COVID-19 evidenzia che:

- a) 69 sono le strutture sotto i 100 posti letto
- b) 88 sono le strutture tra i 100 e i 199 posti letto
- c) 170 sono le strutture sopra i 200 posti letto.

Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorranza almeno **due seggi speciali** per raccogliere sia il voto domiciliare che quello presso i reparti COVID con meno di 100 posti. Conseguentemente:

- per le 88 strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente - secondo la normativa vigente - un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna delle 88 strutture;
- per le 170 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti - secondo la normativa vigente - una sezione ospedaliera e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un altro seggio speciale per ciascuna delle 170 strutture.

Il **comma 2** prevede poi che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco possa nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del Comune. Trattasi di ipotesi *alternativa* a quella del comma precedente, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali aggiuntivi che dovranno costituirsi.

Il **comma 3**, infine, prevede che presso ogni sezione elettorale operante ai sensi dell'articolo 2, possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale.



A tal proposito, si considera che possa essere attivato, nell'ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera, un ulteriore seggio speciale che andrebbe ad aggiungersi ai due seggi speciali che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori COVID, sia in ospedale che a domicilio.

Pertanto, il numero di ulteriori seggi speciali risulta essere pari a 258, quale somma di due addendi:

- 88 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie da 100 a 99 posti letto;
- 170 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie sopra i 200 posti letto.

Il **comma 4** prevede che ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3 spetti l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, maggiorato del 50 per cento.

Le sezioni ospedaliere hanno le stesse prerogative di funzionalità e di composizione delle sezioni elettorali ordinarie. Analogamente a queste, infatti, sono costituite in apposite sale ove sono poste le cabine elettorali e sono deputate anche allo scrutinio delle schede votate. Pertanto, ogni sezione ospedaliera richiede le stesse 6 unità di una sezione ordinaria (1 presidente e 5 componenti).

I seggi speciali, deputati, invece, esclusivamente alla raccolta del voto dei malati COVID, in conformità all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono composti da tre unità (1 presidente e due componenti).

Ciò posto, poiché l'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150 euro per ciascun presidente di sezione e a 120 euro per gli altri componenti, mentre l'onorario fisso forfettario stabilito per i presidenti e i componenti dei seggi speciali, è pari rispettivamente a 90 e a 61 euro, il costo unitario di un seggio speciale è pari a 318 euro e quello di una sezione elettorale ospedaliera è pari a 1.125 euro.

Nella tabella che segue è indicato il calcolo effettuato:

	seggio speciale	sezione ospedaliera
componenti	1+2	1+5
compenso	90+61x2	150+120x5
totale compenso	212	750
maggiorazione 50%	106	375
costo per seggio	318	1.125



Ora, poiché il numero complessivo di personale elettorale aggiuntivo è pari a 2.076 unità, si ricava che l'onere complessivo da sostenere in relazione ai commi 1, 2 e 3 è pari a 263.088 euro come risulta dalla tabella che segue:

seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale	personale elettorale			Spesa		
			Presidenti (1x ogni seggio speciale o sezione ospedaliera)	Componenti (2x n. seggi speciali + 5x n. sezioni ospedaliere)	totale	seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale
516	88	604	604	1.472	2.076	164.088	99.000	263.088

Il comma 4 stabilisce che alla copertura di tale onere, da sostenere nel solo esercizio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 5 quantifica l'onere aggiuntivo che potrebbe determinarsi nell'ipotesi in cui siano utilizzati esclusivamente soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile, ipotesi contemplata in subordine dal comma 2. Infatti, si prevede che in questo caso, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, siano dovuti anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra cui il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese autorizzate.

Sotto tale ulteriore profilo, si prevedono:

- per la giornata di domenica 20 settembre 2020:
€ 30.000,00 per l'art. 39 (costo medio € 100 a persona) x n. 300 volontari su 1300 (20%) in quanto trattandosi di domenica molti datori di lavoro non richiederanno rimborsi per le attività svolte dai volontari al di fuori dell'orario di lavoro;
€ 30.000,00 per art. 40 (media di due pasti al giorno pari circa ad € 22,50);
- per la giornata di lunedì 21 settembre 2020:
€ 130.000 art. 39 (costo medio € 100 a persona x 1300);
€ 30.000,00 per art. 40 (media di due pasti).

L'onere complessivo è dunque pari a 220.000 euro corrispondente alla somma di 60.000,00 euro per il giorno della domenica (30.000,00 euro + 30.000,00 euro) e 160.000,00 euro per la giornata del lunedì (130.000,00 euro + 30.000,00 euro). Agli oneri sopraindicati, si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare per l'emergenza COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di



cui all'articolo 44 del Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

L' **articolo 3** contiene disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

Il **comma 1** prevede che essi sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

Il **comma 2** disciplina la procedura occorrente al fine dell'esercizio del diritto di voto domiciliare, disponendo che l'interessato debba far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

- a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

Ai sensi del **comma 3** è disposto che l'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1 nonché assegna, l'elettore ammesso al voto domiciliare, alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Ai sensi del **comma 4** il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Trattasi di adempimenti cui l'ente locale potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e prevede che sia assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

1. Il **comma 6**, dispone poi che ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

2. L' **articolo 4** reca disposizioni volte a disciplinare la procedura del ballottaggio delle elezioni amministrative e regionali di cui all'articolo 1-*bis* del



decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59. L'articolo 1-bis citato, precisando in caso di eventuale ballottaggio, che potrebbe interessare sia i comuni che le regioni, che lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni amministrative, in caso di coincidenza con il ballottaggio per le elezioni regionali, avviene di seguito a quest'ultimo. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse già stanziata a legislazione vigente.

L' **articolo 5** detta disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L' **articolo 6** reca la disposizione di entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 17, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
28
13 AGO 2020 Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative, precauzionali, e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno – Ufficio III dell'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

A) Individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolamentazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, con illustrazione delle esigenze e delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale che motivano l'intervento.

Il provvedimento introduce disposizioni d'urgenza volte ad assicurare per l'anno 2020, con riferimento alle prossime consultazioni elettorali dell'anno 2020 il pieno esercizio del diritto al voto, prevedendo:

- disposizioni che disciplinino, in deroga alle disposizioni vigenti, modalità di inserimento nell'urna delle rispettive schede in modo da evitare eventuali ulteriori contatti, con i membri del seggio, in particolare con il Presidente, cui le norme attuali assegnano il compito di inserire la scheda votata nell'urna;
- speciali modalità per gli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

Sul tema, si tiene conto dei dati e delle analisi, pubblicati sulla rivista online *Affariinternazionali* e di quelli acquisiti dall'*International Institute of Democracy and Electoral Assistance* (IDEA). Secondo questi ultimi, in particolare, risultano essere almeno 67 i Paesi che a partire dal 21 febbraio 2020 hanno deciso di rinviare le elezioni nazionali, subnazionali e territoriali a causa dell'epidemia da COVID-19. Sono, invece, almeno 48 i Paesi che hanno deciso di organizzare le elezioni nazionali, subnazionali e territoriali come inizialmente previsto, nonostante le preoccupazioni relative alla pandemia, e 13 i Paesi che hanno tenuto le elezioni inizialmente rinviate.

Emerge che in quasi tutti i Paesi dove le elezioni si sono comunque svolte siano state introdotte misure speciali di salute e sicurezza da adottare, anche per l'Italia, in via amministrativa (ad esempio prevedendo dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale, utilizzo di penne proprie, gel disinfettanti, percorsi obbligati di accesso ed uscita dal seggio elettorale con previsione di aree antistanti di sosta per accesso razionalizzato al seggio, sanificazione dei locali; solo in taluni casi è stato previsto il voto postale o la facilitazione del voto per corrispondenza).

Circa invece una eventuale iniziativa normativa concernente il **voto positivi al COVID-19** in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario il Governo ha considerato di avvalersi di **seggi ospedalieri, attualmente previsti** nelle strutture con oltre 200 posti letto, ma che – in considerazione della attuale emergenza – potrebbero essere previsti – con una modifica normativa - **anche presso strutture con un numero di posti letto inferiore a 200**, dove attualmente sono costituiti dei seggi *speciali*, strutture che potrebbero essere competenti alla raccolta domiciliare del voto in questione.

Questa Amministrazione, nel considerare opportuna una iniziativa normativa nella materia, per assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici connessi all'elettorato attivo, anche per gli

10.8 ore 17.30

elettori COVID, ha dunque previsto, con il suddetto provvedimento d'urgenza, meccanismi di raccolta del voto a domicilio sia per i malati in quarantena domiciliare che per i soggetti in isolamento fiduciario. Diversamente, nel caso di opzione zero, sarebbe potuto risultare effettivamente compromessa l'intenzione di coloro che, colpiti dalle misure di restrizione e di contenimento connesse al fenomeno epidemiologico in atto, sia personalmente che per isolamento fiduciario da contatto, non avrebbero potuto esercitare, ove lo avessero voluto, il diritto al voto nell'ambito delle prossime consultazioni.

B) Definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a).

In considerazione della rappresentazione delle problematiche da risolvere, i macro obiettivi che il provvedimento si pone sono riconducibili alla necessità di assicurare comunque le sussistenti esigenze elettorali in atto nel paese per l'anno 2020 per i malati COVID, coordinandole con il rispetto delle necessarie misure di contenimento del contagio adottate dal Governo, prevedendo:

- ulteriori disposizioni che disciplinino, in deroga alle disposizioni vigenti, modalità di inserimento nell'urna delle rispettive schede in modo da evitare eventuali ulteriori contatti, con i membri del seggio, in particolare con il Presidente, cui le norme attuali assegnano il compito di inserire la scheda votata nell'urna;
- specifiche modalità di raccolta del voto dei malati COVID attraverso il potenziamento delle sezioni elettorali ospedaliere attraverso:
 - ✓ la costituzione di sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario (6 componenti con funzione di raccolta del voto e di spoglio dello scrutinio). Dunque è possibile votare presso la sezione ospedaliera costituita in una apposita sala ove sono poste le cabine elettorali ed è abilitato allo scrutinio delle schede votate. Analogamente ai seggi ordinari i componenti della sezione ospedaliera sono 6 (presidente e 5 scrutatori).
 - ✓ ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid è inoltre abilitata alla raccolta del voto domiciliare - tramite i seggi speciali appositamente costituiti- di coloro che ne faranno richiesta, se positivi Covid o in quarantena domiciliare e dei ricoverati in reparti COVID in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto del malato COVID, provvederanno ad inserire le schede votate e raccolte nell'urna della sezione ospedaliera, che saranno scrutinate insieme a quelle raccolte nella struttura sanitaria.

C) Individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica.

Il corpo elettorale complessivo per il referendum è di 51.559.898 elettori, di cui 4.616.344 residenti all'estero, che quindi, di norma voteranno per corrispondenza.

I comuni italiani, complessivamente, sono 7.903.

Si stima che le disposizioni di cui all'articolo 1, relativo alla disposizione che prevede l'inserimento della scheda votata nell'urna direttamente dal singolo elettore, interesseranno quasi tutti gli elettorali chiamati al referendum confermativo.

10.8 ore 17.30

Per le elezioni suppletive politiche della Camera e del Senato, attualmente previste per il collegio uninominale 03 Sardegna (467.122 elettori) e per il collegio uninominale 09 Veneto (352.696 elettori) restano ferme le disposizioni in materia di tutela antifrode, per le quali è il Presidente che continuerà a collocare nell'urna la scheda dopo aver effettuato il controllo sul tagliando antifrode.

Con riferimento all'articolo 2, concernente il potenziamento delle sezioni elettorali ospedaliere, dai dati forniti dal Ministero della Salute si considera che saranno potenziate 88 strutture che passeranno da seggi speciali (composti da tre elementi e con potere di raccolta del voto) a sezioni elettorali ospedaliere (sei componenti con potere anche di spoglio delle schede votate).

La rilevazione fornita dal Ministero della Salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano Reparti COVID-19 fa presente che :

- a) 69 sono le strutture sotto i 100 posti letto
- b) 88 sono le strutture tra i 100 e i 199 posti letto
- c) 170 sono le strutture sopra i 200 posti letto.

Per l'onorario occorre considerare che ai componenti dei suddetti seggi vengano applicate le disposizioni della legge n. 70/1980 che prevede un onorario fisso forfettario indipendente dalla durata della votazione (150 euro per i presidenti delle singole sezioni elettorali e 120 per gli altri componenti), implementato del cinquanta per cento, che trova adeguata copertura nell'ambito dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale che ha provveduto alla ripartizione delle suddette risorse per il triennio 2020-2022.

Si precisa inoltre, che per i Presidenti e i componenti dei seggi speciali di cui all'articolo 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di 90 e di 61 euro, anch'esso aumentato del cinquanta per cento.

In via previsionale, il costo stimato unitario:

- di un seggio speciale è pari a euro 318;
- di una sezione elettorale ospedaliera è pari a euro 1125.

	• seggio speciale	• sezione ospedaliera
• componenti	• 1+2	• 1+5
• compenso	• 90+61x2	• 150+120x5
• totale compenso	• 212	• 750
• maggiorazione 50%	• 106	• 375
• costo per seggio	• 318	• 1125

Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorranza almeno **due seggi speciali** per raccogliere sia il voto domiciliare che quello presso i reparti COVID con meno

10.8 ore 17.30

di 100 posti. Per le nuove sezioni occorre, dunque, **individuare almeno 1300 nuovi componenti di seggio** da destinare a raccogliere il voto dei malati COVID-19, secondo il seguente prospetto:

- per le 88 strutture da 100 a 199 posti letto, ove erano presenti – secondo la precedente normativa – un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna delle 88 strutture. La spesa deve essere calcolata moltiplicando il costo di un seggio speciale e di una sezione ospedaliera per le 88 strutture ($318 + 1125 = 1443$ Euro moltiplicate per le 88 strutture si ha un totale di 126.984 Euro)
- per le 170 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti – secondo la precedente normativa – una sezione ospedaliera e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un altro seggio speciale per ciascuna delle 170 strutture (318 Euro moltiplicato per le 170 strutture corrisponde a 54.060 Euro).

Il totale complessivo della è dunque di **181.044 Euro**

E' infine previsto che il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione.

Con riferimento all'articolo 4, si precisa che per quanto riguarda l'eventuale concomitanza del ballottaggio per il presidente della Regione con il ballottaggio per l'elezione dei sindaci non proclamati eletti all'esito del primo turno, i comuni complessivamente interessati al voto per il primo turno di elezioni ordinarie del 2020 in quella Regione sono 8, di cui 3 con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Arezzo, Viareggio, in provincia di Lucca, e Cascina, in provincia di Pisa).

D) Valutazione dell'intervento, con descrizione e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso.

I benefici attesi dall'articolo 1 sono quelli di evitare una ulteriore diffusione del contagio e di eventuale recrudescenza del fenomeno epidemiologico, attraverso la previsione che per le elezioni ed il referendum dell'anno 2020 sia l'elettore singolarmente a collocare la schede votate nell'urna, riducendo in tal modo le occasioni di contagio con i componenti dei seggi ed in particolare con il Presidente, cui attualmente è rimessa la suddetta fase procedimentale. Per lo svolgimento della suddetta fase nell'ambito delle elezioni suppletive politiche per le quali, invece, l'adempimento rimane in capo al Presidente cui spetta il controllo del tagliando *antifrode*. Per quanto riguarda le disposizioni per il voto dei malati Covid si precisa che sia per l'ipotesi di ospedalizzazione che per quella di raccolta del voto a domicilio, si prevede che i componenti dei suddetti seggi, che possono essere individuati anche nell'ambito del personale sanitario USCAR e dei volontari di protezione civile, acquisiranno dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. In tal modo verrà assicurato il massimo e pieno esercizio di voto anche nei riguardi di tale categorie di elettori.

E) Individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

10.8 ore 17.30

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno necessariamente influenzati dagli indirizzi governativi rispetto alla diffusione di COVID-19. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020.

Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità di assicurare, per l'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2020, con la quale il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria, già deliberata in data 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;

Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno, nel rispetto del principio della concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le consultazioni politiche, referendarie e amministrative previste per l'anno 2020;

Rilevata la necessità di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Inserimento delle schede votate nell'urna)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 2.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli

dei seggi speciali di cui alla lettera *b*), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del Comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza COVID 19 e disponibili sul « Fondo per le emergenze nazionali » di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 3.

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di

quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1 nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare, alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

4. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di ballottaggio)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo la parola « circoscrizionali. » è inserito, il seguente periodo: « Lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni amministrative, in caso di coincidenza con il ballottaggio per le elezioni regionali, avviene di seguito a quest'ultimo. ».

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

